

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 03/03/2020

FATTO

Il ricorrente afferma nel ricorso di aver stipulato un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio con decorrenza 1 agosto 2015 e di averlo anticipatamente estinto dopo il pagamento di 48 rate, senza ottenere il rimborso integrale della quota non maturata delle commissioni.

Proposto reclamo con esito insoddisfacente, il ricorrente si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso integrale degli oneri commissionali non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo totale di € 2.534,87, somma al netto dell'importo di € 1.351,75 ricevuto in sede di estinzione anticipata, di cui € 90,00 a titolo di "commissioni finanziarie", € 3.402,06 a titolo di "commissioni di intermediazione", € 270,00 a titolo di "spese di istruttoria" ed € 124,56 a titolo di "commissioni incasso rata". Chiede inoltre la corresponsione degli interessi legali sulle somme richieste dalla data dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario dichiara di aver vanamente tentato di raggiungere una definizione conciliativa della controversia e che, nonostante il rifiuto del ricorrente di aderire alle proposte di bonaria composizione della stessa, ha comunque provveduto a rimborsare al cliente la somma di € 1.059,78, a titolo di integrazione del rimborso della commissione percepita dall'intermediario del credito, di rimborso della commissione del Finanziatore, di interessi legali maturati dalla data del reclamo e di spese del ricorso.

Eccepisce che le restanti commissioni hanno natura *upfront* ed argomenta che la sentenza della CGUE richiamata dal ricorrente non possa esplicitare efficacia diretta tra i privati e pertanto debba ritenersi inapplicabile.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

In base alla documentazione prodotta, il contratto oggetto di controversia risulta stipulato il 3 agosto 2015 ed estinto dopo il pagamento di 48 rate sulle 120 complessive. Dal conteggio estintivo constano abbuonati € 1.227,19 a titolo di rimborso delle "commissioni finanziarie" ed € 124,56 a titolo di "rimborso quota spese richiedente dall'ente datore di lavoro/pensionistico", oltre ad un abbuono di € 1.795,38 relativo ad "interessi su rate a scadere". Sul contratto non risultano timbro e sottoscrizione di ulteriori soggetti appartenenti alla rete distributiva.

Il Collegio osserva in primo luogo che non può trovare accoglimento la difesa dell'intermediario resistente basata sull'inefficacia della decisione della Corte di Giustizia Europea (sentenza *Lexitor* dell'11 settembre 2019) in relazione ai rapporti orizzontali nell'ordinamento nazionale. Infatti, come recentemente precisato dal Collegio di Coordinamento, tale decisione esplica tutti i suoi effetti nel nostro ordinamento ed è "immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi" (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Ciò posto, il Collegio richiama i principi contenuti in tale decisione, in base ai quali il diritto al rimborso degli oneri non goduti di cui all'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE risulterebbe "sminuito" qualora si ritenesse che "la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto". In altre parole, secondo gli orientamenti dell'ABF, dei soli costi qualificabili *recurring* (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014 e n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016). La Corte ha pertanto inequivocabilmente stabilito che il diritto previsto dall'art. 125sexies Tub, norma che ha recepito nel nostro ordinamento la previsione europea, "include tutti i costi posti a carico del consumatore", vale a dire anche i costi qualificabili *up front*.

Nella medesima decisione la Corte ha tuttavia riconosciuto che la formulazione della norma "non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista", senza fornire ulteriori indicazioni. Sul punto è intervenuto il Collegio di Coordinamento, stabilendo il principio in base al quale il criterio applicabile ai costi *up front*, in mancanza di un criterio contrattuale alternativo, che dovrà in ogni caso basarsi su un principio di proporzionalità, "deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità". Tale criterio deve preferibilmente essere analogo a quello concordato fra le parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, "mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Tanto premesso, il Collegio richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr.

Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Nel merito delle commissioni previste dal contratto il Collegio, in sintonia con i più recenti orientamenti dei Collegi territoriali, rileva la natura *up front* delle "Spese di istruttoria" (lett. C contratto), in quanto la descrizione della voce di costo è chiara nel riferire tale onere ad attività che si esauriscono con la conclusione del contratto; rileva, al contrario, in sintonia con i principi fissati dal Collegio di Coordinamento, che le "Commissioni del finanziatore" (lett. E contratto), per il riferimento ad attività quali "l'acquisizione della provvista" o "esami documenti", a causa della loro opacità devono qualificarsi *recurring* (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5031/2017); parimenti e per analoghe ragioni, devono ritenersi interamente *recurring* le "Commissioni dell'intermediario" (lett. F contratto), nonostante la divisione del relativo costo in due componenti, per il loro riferimento, nella parte contrattualmente definita *up front*, ad attività non inequivocabilmente antecedenti la conclusione del contratto, quali le spese di gestione documentale "ai fini della custodia emessa a disposizione della documentazione contrattuale a favore del cedente per il periodo prescritto dalla legge, anche successivamente all'estinzione del prestito"; rileva infine la natura chiaramente *recurring*, come definita dallo stesso contratto, delle "Commissioni incasso rata" (lett. H).

Nel caso in esame, applicando i suddetti orientamenti e criteri, tenuto conto dei rimborsi come risultanti dal conteggio estintivo, si ottiene l'importo di € 2.435,21, che non coincide con la somma richiesta dal ricorrente in quanto questi ha effettuato i calcoli applicando a tutte le voci di costo il criterio *pro rata temporis*, calcolato come da tabella:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10			Tasso di interesse annuale				3,52%	
Numero di pagamenti all'anno	12			Quota di rimborso pro rata temporis				60,00%	
				Quota di rimborso piano ammortamento - interessi				37,85%	

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese di istruttoria (lett. C)				450,00	Upfront	37,85%	170,34		170,34
commissioni bancarie (lett. E)				150,00	Recurring	60,00%	90,00		90,00
commissioni finanziarie - (lett. F)				5.670,10	Recurring	60,00%	3.402,06	1.227,19	2.174,87
oneri incasso rata (lett. H)				207,60	Recurring	60,00%	124,56	124,56	0,00
Totale				6.477,70					2.435,21

Considerato infine che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014)

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.435,21, al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA